

**Determina Direttoriale**  
**CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura**  
**Prot. n. 0003817 del 22/01/2026**

**Oggetto:** determina a contrarre per la prosecuzione dell'attività di breeding La fragola saporita dell'Alto Adige tra CREA-OFA e il Centro di Sperimentazione Laimburg - Sede di Forlì.

**IL DIRETTORE**

*Dott. Enzo Perri, nominato Direttore del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con Decreto del Presidente del CREA n. 121426 del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 e fino al 31 dicembre 2025 e successiva proroga al 31 gennaio 2026 con Decreto del Direttore Generale Prot.n. 0095389 del 22 dicembre 2025,*

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui viene approvato il nuovo Statuto del CREA;

**VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

**VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

**VISTO** il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

**CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura**  
**CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops**

@ ofa@crea.gov.it f ofa@pec.crea.gov.it  
W www.crea.gov.it

**Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa**  
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma  
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta  
Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì  
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)  
Via Nursina, 2 -06049 Spoleto (PG)

**T +39 0984 4052**  
T +39 06 7934811  
T +39 0823 256201  
T +39 0543 89428  
T +39 095 7653111  
T +39 0743 49743

**RICHIAMATE** le proprie determine prot. n.0000438 del 04/01/2022 e prot.n.0097270 del 07/11/2024 con la quale sono stati nominati quali responsabili di sede del CREA-OFA, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta) e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale) fino al 31 dicembre 2025 e il Dott. Fabrizio Carbone (sede di Rende) fino al 05/11/2026;

**VISTA** la nota Prot. n. 0058857 del 28/07/2025, con la quale si dispone il rientro del Dott. Gianluca Baruzzi, dal 1° agosto 2025, quale Responsabile della Sede di Forlì, a seguito di un periodo di assenza e la conseguente cessazione dall'incarico di sostituzione *ad interim* del Dott. Marco Pietrella, formalizzate con proprie determine prot. n. 0000477 dell'08/01/2025 e prot.n. 0020343 del 17/03/2025;

**VISTO** il Decreto del Presidente prot. n. 94630 del 18/12/2025 con cui, tra l'altro, è stata confermata al Dott. Enzo Perri, fino al 31 gennaio 2026, la proroga dell'attuale incarico di direzione del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura conferito, salvo che non intervenga, prima di tale termine, la nomina del nuovo Direttore in esito alla relativa procedura selettiva indetta con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 80-2025;

**VISTA** la propria Determina Prot.n. 0095690 del 23/12/2025 con cui vengono prorogati i Responsabili di sede del CREA-OFA, in scadenza al 31 dicembre 2025, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta) e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale) fino al 31 gennaio 2026;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del CREA prot. n. 0024805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23/03/2022;

**VISTO** l'art. 11.9, lettere g) e h) del Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che affida al Direttore di Centro il compito di avviare le procedure per la valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva stipula dei contratti, di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura;

**PRESO ATTO** che, a partire dal 2011, tra CREA-OFA e il Centro di Sperimentazione Laimburg (di seguito Laimburg) con sede legale in Laimburg, 6 I-39051 Vadena (BZ), è stata realizzata un'attività di ricerca denominata "Progetto di Breeding La Fragola Saporita dell'Alto Adige finalizzata all'ottenimento di nuovi genotipi di fragola ad alto fabbisogno in freddo invernale HWRC (High Winter Chilling Requirements), attraverso specifiche azioni di ricerca genetica realizzate con metodologie di breeding tradizionali;

**CONSIDERATO** che tale attività è stata regolata nel corso degli anni da appositi Contratti, l'ultimo dei quali sottoscritto in data 24/06/2021 (prot. n. 0060765), successivamente rimodulato con Addendum prot n. 0019061 del 05/03/2024, è giunto a naturale scadenza in data 31/12/2025;

**PRESO ATTO** che è intenzione di Laimburg (nota acquisita a prot. CREA n. 0055474 del 18/07/2025) proseguire con questo Centro ulteriori attività di valutazione, selezione e

caratterizzazione del patrimonio genetico ottenuto e di definire pertanto un nuovo Contratto di sviluppo congiunto fino al 31/12/2027;

**TENUTO CONTO** che dall'attività finora eseguita è stato ottenuto un patrimonio di selezioni di proprietà condivisa tra i due Organismi e che tali selezioni necessitano di ulteriore valutazione, selezione e caratterizzazione per approfondirne le conoscenze scientifiche e tecniche ai fini di un'eventuale futura diffusione commerciale;

**VALUTATO** che Laimburg ha dimostrato, nel corso dell'esecuzione di detto Contratto, di possedere ottime capacità tecniche e strutturali per assicurare il regolare svolgimento delle attività e di conoscere pienamente le caratteristiche agronomiche e qualitative dei materiali genetici ottenuti dalla valutazione dei dati agronomici di risposta delle accessioni nei campi varietali e dimostrativi al riguardo allestiti;

**RITENUTO** che in ragione di quanto sopra, nonché del buon esito delle attività finora condotte da Laimburg, questo Centro intende proseguire la suddetta collaborazione;

**RICHIAMATO** il nuovo schema di Contratto di cui sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

per le ragioni e le finalità indicate in premessa,

## **ASSUME LA DETERMINAZIONE**

### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

### **Art. 2**

Di autorizzare la prosecuzione dell'attività di sviluppo congiunto tra CREA-OFA e Centro di Sperimentazione Laimburg, con sede legale in Laimburg, 6 I-39051 Vadena (BZ), formalizzando un nuovo Contratto di sviluppo congiunto per l'attività di breeding "La Fragola saporita dell'Alto Adige" da stipularsi fra le Parti che tenga conto delle conoscenze sviluppate e condivise e dei materiali già ottenuti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla data del 31/12/2027.

### **Art. 3**

Di approvare lo schema di Contratto predisposto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina.

### **Art. 4**

Di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare volta alla sottoscrizione del Contratto sopracitato con Laimburg.

Ai sensi della Legge n. 241/1990, lo scrivente è individuato quale Responsabile del procedimento.

**SEDE LEGALE**

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

**C.F.** 97231970589 **P.I.** 08183101008

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico (UTS3) per i successivi adempimenti di competenza.

Della presente determina viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

**IL DIRETTORE**

Dott. Enzo Perri

*Firmata digitalmente ai sensi del CAD*

## **CONTRATTO DI SVILUPPO CONGIUNTO PER ATTIVITÀ DI BREEDING “LA FRAGOLA SAPORITA DELL’ALTO ADIGE”**

### **TRA**

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con sede legale in Via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma e sede amministrativa in via Settimio Severo, 83 – 87036 Rende (CS), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dott. ...., nato a ..... il ....., nella sua qualità di Direttore del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA), a ciò nominato con ..... (di seguito denominato CREA)

### **E**

Centro di Sperimentazione Laimburg, con sede legale in Laimburg, 6 I-39051 Vadena (BZ), Codice Fiscale e Partita IVA IT00136670213 rappresentata dal Direttore Dott. .... residente per la carica presso la sede legale (di seguito denominato LAIMBURG).

### **PREMESSO CHE**

- a) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b) Nell'ambito della sua missione istituzionale, il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura e, in particolare, il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) effettua, presso le proprie sedi territoriali, attività di miglioramento genetico, sperimentazione, selezione e valutazione in ambito frutticolo;
- c) I programmi di breeding coordinati dal CREA vengono svolti in Italia in collaborazione con diversi Enti, pubblici e privati, con l'obiettivo di costituire valide cultivar adatte alle principali aree frutticole italiane.
- d) La sede di Forlì del CREA-OFA vanta una consolidata esperienza pluriennale nel campo del miglioramento genetico della fragola e dispone di tutte le competenze e del know-how necessario per la realizzazione di un adeguato programma di breeding;
- e) Il Centro di Sperimentazione Laimburg, quale Ente di ricerca istituito con Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, promuove e realizza attività di ricerca, sperimentazione e pareri in tutti i settori dell'agricoltura in Alto Adige. Con i risultati di precise prove pratiche e ricerche scientifiche viene guidata e sostenuta la professionalità dell'agricoltore, mentre si cercano sempre nuove soluzioni ai mutevoli problemi dell'agricoltura locale. Con la cooperazione a livello nazionale ed internazionale vengono portate nella provincia di Bolzano nuove cognizioni scientifiche che, a loro volta, vanno a beneficio dell'agricoltura locale. La Provincia Autonoma di Bolzano assegna annualmente a LAIMBURG un finanziamento a sostegno delle attività di ricerca;
- f) A partire dal 2011, fra i due Enti firmatari è stata realizzata un'attività di ricerca regolata da appositi contratti, l'ultimo dei quali denominato “Contratto di sviluppo congiunto per attività di breeding ‘La fragola saporita dell’Alto Adige’” (prot. n. 0060765 del 24/06/2021), perfezionato in seguito dall'Addendum sottoscritto in data 05/03/2024, è giunto a naturale scadenza il 31 dicembre 2025;

- g) L'attività di breeding finora realizzata ha fornito un notevole patrimonio di selezioni che le parti sono interessate a utilizzare per una nuova attività di sviluppo congiunto. In particolare, è interesse di LAIMBURG portare avanti i rapporti avviati con i Contratti di cui ai punti precedenti (prot. n. 0055474 del 18/07/2025) proseguendo l'attività di miglioramento genetico su fragola da realizzare nelle aree fragolicole altoatesine, in quanto il materiale genetico congiunto necessita di ulteriori attività di valutazione, selezione e caratterizzazione;
- h) Il CREA e LAIMBURG, pertanto, intendono procedere nello sviluppo di una moderna fragolicoltura di montagna che grazie alle particolari condizioni ambientali si distingue per sapore e qualità dalle produzioni fragolicole di pianura;
- i) Il CREA e LAIMBURG possono ottenere importanti ricadute scientifiche in merito all'ottenimento di nuovo materiale genetico a maturazione molto tardiva da utilizzare soprattutto in più ampi areali del Nord Europa;
- j) Con determina n. ... del ..., il Direttore del CREA-OFA ha assunto la determinazione di proseguire fino al 31/12/2027 l'attività suindicata formalizzando un nuovo Contratto di sviluppo congiunto da stipulare con LAIMBURG.

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse sopra riportate e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **Art. 2 – Oggetto del Contratto e Aggiornamento dell'Allegato 1**

Oggetto del presente Contratto è la realizzazione di un'attività di breeding da svolgere in collaborazione tra CREA e LAIMBURG, finalizzata all'ottenimento di nuovi genotipi di fragola ad alto fabbisogno in freddo invernale HWRC (*High Winter Chilling Requirement*), attraverso specifiche azioni di ricerca genetica realizzate con metodologie di breeding tradizionali.

A tale scopo saranno utilizzate le selezioni elencate nell'Allegato 1 ottenute nell'ambito dell'attività avviata nel 2011 siglate AA e il nuovo materiale che sarà ottenuto nel corso del presente Contratto.

Annualmente, in occasione della relazione annuale prevista al successivo art. 5, le Parti concorderanno le eventuali selezioni che, non essendo ritenute interessanti, si intendono scartate e quindi eliminate dall'attività di breeding oggetto del presente Contratto, nonché le nuove selezioni ottenute da inserire nell'Allegato 1 che verrà pertanto aggiornato.

### **Art. 3 - Durata del Contratto**

Il presente Contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027 e non potrà essere rinnovato tacitamente fra le Parti.

Qualora ne sussistessero i presupposti tecnico-scientifici, le Parti ne potranno eventualmente rinegoziare o confermare i termini economici e tecnico/scientifici da concordarsi formalmente fra le Parti, nei tempi e secondo le procedure di ciascuna Parte.

### **Art. 4 - Modalità Operative e territorio**

CREA e LAIMBURG collaborano alla realizzazione delle seguenti attività nell'ambito delle proprie conoscenze e competenze:

- 1) CREA si impegna a:

- a) eseguire, insieme al personale di LAIMBURG il lavoro di valutazione/selezione delle selezioni



AA indicate in Allegato 1, presenti nei campi parcellari a confronto con le varietà di riferimento. Per il materiale AA di maggior interesse si provvederà alla valutazione su più ampia scala, in campi sperimentali dimostrativi da costituire presso produttori delle aree altoatesine individuati e coordinati da LAIMBURG;

b) moltiplicare le selezioni AA attraverso la costituzione di piante fresche “cima radicata” partendo dagli apici di stolone raccolti e forniti da LAIMBURG nel mese di luglio, subito dopo aver terminato il lavoro di selezione. Queste piante saranno di seguito ingrossate in contenitori miny tray, frigoconservate, e consegnate nella primavera successiva a LAIMBURG per la costituzione dei campi sperimentali;

c) moltiplicare le migliori selezioni AA (fino ad un massimo complessivo di 3.000 piante/anno) in un apposito vivaio messo a dimora a maggio ed estirpato a dicembre. Parte di queste piante potranno essere utilizzate per la costituzione di campi sperimentali e dimostrativi presso produttori altoatesini individuati da LAIMBURG. Le tipologie di piante che saranno ottenute sono “frigoconservata A” e “frigoconservata A+”;

d) attuare riunioni di lavoro per la programmazione delle attività.

e) predisporre le relazioni tecniche annuali sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;

2) LAIMBURG si impegna a:

f) costituire, annualmente, appositi campi sperimentali, al fine di porre a dimora le piante delle selezioni AA in parcelle sperimentali a confronto con le varietà di riferimento;

g) fornire assistenza tecnica al fine di coltivare, secondo le tecniche di coltivazione tradizionali dell'Alto Adige, il materiale genetico (selezioni AA) in modo da consentire una sua piena valutazione;

h) eseguire – in accordo con CREA – i rilievi e i lavori di selezione/valutazione necessari per la valutazione sperimentale del comportamento produttivo delle selezioni AA ritenute più interessanti a confronto con le varietà standard diffuse in Alto Adige;

i) effettuare analisi qualitative dei frutti di varietà e selezioni AA ritenute più interessanti;

l) eseguire l'azione di collaudo finale del materiale AA ritenuto più interessante, da effettuare su ampia scala in accordo con CREA, finalizzato all'ultima e indispensabile verifica sia degli aspetti agronomici sia di quelli pomologici e commerciali delle nuove selezioni AA, prima di una loro eventuale diffusione commerciale;

m) per l'azione di collaudo finale indicata al punto l) di questo articolo, LAIMBURG potrà avvalersi anche di Aziende Vivaistiche sia italiane che estere con le quali dovrà stipulare appositi accordi contrattuali al fine di evitare l'utilizzo non autorizzato di materiale genetico o moltiplicazioni abusive. Nel caso si verificassero eventuali mescolanze di piante fornite dalle suindicate Aziende Vivaistiche che possano arrecare danni ai produttori coinvolti nel collaudo finale indicato al punto l) di una selezione AA la responsabilità non potrà essere addebitata a CREA (art. 13).

n) dichiarare, alla conclusione del presente contratto, inclusi i casi di recesso, richiamati al successivo art. 15, di volere/non volere proseguire le attività in oggetto.

## **Art. 5 - Progetto di sviluppo e Relazione finale**

Il progetto di sviluppo congiunto riguarda il materiale AA elencato nell'Allegato 1 e il nuovo materiale ottenuto nell'ambito di questo programma che verrà inserito nell'Allegato.

Per scopi sperimentali, le Parti potranno inviare il materiale genetico dell'Allegato 1 ad altri organismi pubblici o privati italiani o esteri previo accordo fra le Parti e previa stipula di appositi contratti tra la Parte concedente e la ditta che effettuerà la sperimentazione. Il materiale concesso a

fini sperimentali ad altri organismi verrà indicato nella relazione annuale.

Potrà essere decisa l'eventuale immissione nel campo sperimentale costituito in Alto Adige di selezioni "non AA", costituite nell'ambito di altre azioni di miglioramento genetico condotte al di fuori dell'area da CREA insieme ad altri Enti collaboratori;

I risultati dell'attività prevista nel progetto, nonché l'eventuale materiale ritenuto non più di interesse dalle Parti e di conseguenza scartato, saranno riportati in una relazione annuale concordata e sottoscritta dalle Parti.

#### **Art. 6 - Responsabilità scientifica**

Per il CREA il responsabile scientifico e tecnico per tutte le attività previste nell'ambito del presente Contratto è ....., per l'espletamento di tutte le fasi dell'attività tecnico-scientifica ..... e per l'attività di gestione e diffusione commerciale delle nuove varietà ..... Responsabile del progetto e dell'attuazione del medesimo le fasi dell'attività per LAIMBURG è .....

LAIMBURG potrà avvalersi delle competenze scientifiche di un esperto in materia di miglioramento genetico e studi varietali su fragola per una supervisione tecnico-scientifica dell'attività osservando le disposizioni in vigore in materia di anticorruzione.

#### **Art. 7 - Organizzazione del personale**

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, venga chiamato a frequentare i campi e le strutture dell'altra parte. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

#### **Art. 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per l'attività prestata dal CREA nell'ambito di questo Contratto, LAIMBURG si impegna a versare un contributo pari ad Euro ...../anno + I.V.A. di legge, entro il 31 dicembre di ogni anno, per i due anni di attività (2026 e 2027). LAIMBURG si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. L'importo dovrà essere versato sul conto corrente n. 218660 intestato a: "CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR con bonifico ORDINARIO indicando nella causale la sigla "OFA 1.02.12.04 Forlì-Breeding Fragola Alto Adige", il numero di fattura, oltre alla descrizione che deve essere al massimo di 10 caratteri.

#### **Art. 9 - Titolarità scientifica dei risultati e divulgazione**

Il contributo scientifico ai risultati ottenuti nell'ambito del presente Contratto deriva da entrambe le Parti. CREA e LAIMBURG avranno pertanto diritto a pubblicare e divulgare detti risultati avendo cura di riportare l'indicazione del presente Contratto, fermo restando preventiva informativa all'altra Parte.

#### **Art. 10 - Proprietà e sfruttamento dei risultati**

La proprietà e gli eventuali diritti patrimoniali relativi ai futuri risultati restano in capo a CREA e LAIMBURG in parti uguali.

Le strategie di diffusione commerciale di tutte le varietà AA ottenute a seguito del presente Contratto e ritenute idonee alla protezione e diffusione commerciale saranno prese di comune accordo fra le Parti.

Si stabilisce sin da ora che la gestione per lo sfruttamento commerciale di dette varietà, pur se di proprietà congiunta, è demandata a CREA, previa stipula di un apposito dettagliato Contratto di



gestione ai fini della valorizzazione commerciale tra CREA e LAIMBURG. In ogni caso, al fine di salvaguardare i diritti dei costitutori, si stabilisce sin d'ora che le eventuali nuove varietà AA, ottenute nell'ambito delle attività congiunte tra CREA e LAIMBURG, potranno essere tutelate attraverso il deposito di privativa per ritrovati vegetali che sarà a cura di CREA. Le spese di deposito della domanda di privativa vegetale, le tasse di esame e di mantenimento delle privative e quelle per i controlli sanitari delle piante necessari per l'immissione e il mantenimento in Certificazione saranno anticipate da CREA, ma sostenute in parti uguali dai due Enti costitutori e annualmente rimborsate da LAIMBURG a CREA per la parte di competenza. Le spese di gestione sostenute annualmente da CREA per lo sfruttamento commerciale delle nuove varietà AA vengono quantificate per un valore pari al ...% degli importi complessivamente ricavati dalla concessione dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione delle nuove varietà in tutti i paesi in cui sarà estesa la privativa vegetale. Gli importi annualmente realizzati in seguito allo sfruttamento commerciale delle varietà AA, al netto di tutte le spese sostenute (deposito e mantenimento della privativa, controlli sanitari, gestione commerciale), saranno divisi in parti uguali dai due Enti costitutori.

Saranno altresì salvaguardati i diritti dei costitutori, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Secondo quanto stabilito dall'art. 4.2.n), in caso la decisione di LAIMBURG sia di interrompere la collaborazione con il CREA, le Parti si accorderanno formalmente in merito alla proprietà del materiale che costituisce l'Allegato 1 e all'eventuale utilizzo da parte del CREA per ulteriore attività di breeding.

#### **Art. 11 - Comunicazioni**

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per CREA:

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede di Forlì, Via La Canapona, 1 bis 47121 Forlì (FC), indirizzo di posta elettronica .....

PEC : .....

Per LAIMBURG:

Centro di Sperimentazione Laimburg, Laimburg, 6 I-39040 Posta Ora (BZ), indirizzi di posta elettronica .....

PEC: [.....](#);

Ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'e-mail, purché la Parte inviante ne conservi copia.

#### **Art. 12 - Riservatezza**

Le Parti s'impegnano a garantire assoluto riserbo, per quanto attiene a informazioni riservate sulle selezioni/linee/ibridi/varietà, nonché sulle strategie di sviluppo e di promozione che si intendono attuare.

#### **Art. 13- Clausola di manleva**

CREA, salvo per le attività di propria competenza elencate all'art. 4.1, non sarà responsabile per eventuali danni che LAIMBURG possa subire o provocare a seguito dell'attività in oggetto, o dall'uso improprio delle selezioni/varietà ottenute o conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli

obblighi di cui al presente Contratto.

#### **Art. 14- Inadempimenti e risoluzione del Contratto**

Ciascuna Parte si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in caso di inadempienza o di trasgressione accertata delle norme sopra riportate, tramite lettera via PEC o via raccomandata A/R. Se entro 30 giorni dal ricevimento di tale lettera di diffida, l'altra Parte non avrà regolarizzato, il Contratto sarà ritenuto risolto di pieno diritto per inadempimento, ai sensi dell'art 1454 del Codice civile.

Il presente contratto sarà, inoltre risolto con decorrenza immediata qualora LAIMBURG si trovi in uno stato di perdurante insolvenza rispetto agli obblighi economici derivanti dal contratto.

In caso di risoluzione, è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e qualora la risoluzione venga esercitata da LAIMBURG, quest'ultimo si impegna a corrispondere a CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento della risoluzione stessa.

#### **Art. 15 - Diritto di recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Tra i casi di giustificato motivo rientra anche una diminuzione nell'assegnazione di fondi da parte della Provincia Autonoma di Bolzano a LAIMBURG, la quale non consenta il finanziamento del Progetto per tutta la durata contrattuale.

In caso di recesso, è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e qualora il recesso venga esercitato da LAIMBURG, quest'ultimo si impegna a corrispondere a CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione.

#### **Art. 16- Norme applicabili e Controversie**

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, ogni controversia nascente da, o comunque connessa con, quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni controversia sarà risolta secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 17- Oneri fiscali**

Il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 lettera b) della tabella parte II del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le relative spese saranno a carico della Parte che ne richiedere la registrazione.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà interamente a carico di CREA.

#### **Art. 18 - Trattamento dei dati personali**

In relazione alla tutela dei dati personali, le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016 (GDPR) e di volersi uniformare ad esso nella gestione dei dati che dovessero essere oggetto di trattamento.

Titolari del trattamento dei dati personali sono il CREA, nella persona del Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, e LAIMBURG. Entrambe le Parti sono

Responsabili della gestione dei dati che, in applicazione al presente contratto, dovessero essere oggetto di trattamento.

Idonea informativa sulle modalità e finalità della gestione dei dati con l'indicazione delle misure di sicurezza ed il riconoscimento dei diritti, sarà consegnata dalle Parti ad eventuali soggetti terzi interessati.

Le Parti si impegnano a non utilizzare le informazioni personali contenute nel presente Contratto nonché le informazioni oggetto di trattamento, garantendo, pertanto, la riservatezza dei dati personali degli interessati, siano essi acquisiti dalle Parti che raccolti in fase di esecuzione delle attività.

### **Articolo 19 –Disposizioni generali**

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti.

Il presente Contratto viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto. Esso potrà essere modificato e integrato solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità.

LAIMBURG si impegna a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente Contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto sarà efficace solo se concordata tra le Parti ed effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati nel presente Contratto.

In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione all'altra Parte, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente Contratto non potrà prevalere sulle stesse.

Letto, approvato e sottoscritto ad ogni senso di legge.

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura Il Direttore .....	LAIMBURG  Il Direttore .....
<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>

**SEDE LEGALE**

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

**C.F.** 97231970589    **P.I.** 08183101008

**ALLEGATO 1 \_ Elenco materiale AA**

**INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).**

**1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

**2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI**

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*) con Decreto del Presidente n.79491 del 1.09.2021.

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail [responsabiletrattamentodati@crea.gov.it](mailto:responsabiletrattamentodati@crea.gov.it).

**3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

**Categorie di dati personali**

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, riguardano esclusivamente i dati personali del Legale Rappresentante (*nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita*) di Centro di Sperimentazione Laimburg, Laimburg, 6 I-39040 Posta Ora (BZ).

**Fonti dei dati personali**

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al Contratto di sviluppo congiunto per attività di breeding "La fragola saporita dell'Alto Adige", nonché per gli atti da esso derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

**4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) Società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;

- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) Organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

## **5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA**

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

## **6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini del rapporto contrattuale.

I dati personali sono conservati per tutto il periodo di validità del Contratto sopra richiamato. Al termine, o nel caso di interruzione delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

## **7. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [responsabiletrattamentodati@crea.gov.it](mailto:responsabiletrattamentodati@crea.gov.it).

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

### **Diritto di accesso**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA in un formato elettronico di uso comune.



### **Diritto di rettifica**

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

### **Diritto di cancellazione**

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

### **Diritto alla limitazione del trattamento**

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

### **Diritto di opposizione**

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati salvo se venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

### **Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in  
qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ (denominazione o ragione  
sociale), con sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica ordinaria \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

## D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di..... (nome ditta) ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per .....(nome e cognome) non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalisti> e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di .....(nome ditta), per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
(Località) (Data)

\_\_\_\_\_  
(firma e timbro)